

Partner

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associate

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

OLGA ALLODI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

CRISTINA AFFANI
Avvocato

Parma, 15 ottobre 2018

OGGETTO: BONUS PUBBLICITA'

Il D.L. n. 50/2017 ha previsto la concessione, a decorrere dal 2018, di un credito d'imposta definito "bonus pubblicità" a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti *incrementali* in campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici, televisioni e radio.

Il credito d'imposta è pari al 75% del valore incrementale, innalzato al 90% per le microimprese, piccole-medie imprese¹ e start up innovative.

Successivamente, l'art. 4, del D.L. n. 148/2017 apportando modifiche all'art. 57-bis, del D.L. n. 50/2017, ha previsto:

- l'estensione anche agli enti non commerciali,
- l'ampliamento dell'ambito oggettivo del bonus anche agli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa periodica e quotidiana anche online, non più solo cartacea,
- la possibilità di fruire del bonus già per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017.

¹ Per la definizione di microimprese, piccole e medie imprese ci si deve rifare alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE che effettua distinzioni basate sul numero dei dipendenti di una società e sul suo fatturato (ricavi) o bilancio (attività) annuo e, precisamente:

- microimpresa: meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore ai 2 milioni di Euro,
- piccola impresa: meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore ai 10 milioni di Euro,
- media impresa: meno di 250 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore ai 43 milioni di Euro.

Partner

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associate

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

OLGA ALLODI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZEBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

CRISTINA AFFANI
Avvocato

Di seguito si riepilogano le disposizioni applicative individuate dal D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90.

Soggetti beneficiari

I soggetti che possono usufruire dell'agevolazione sono:

- le imprese (a prescindere dalla forma giuridica),
- i lavoratori autonomi (a prescindere dall'iscrizione ad un Albo professionale),
- gli enti non commerciali,

che effettuano investimenti agevolabili.

Investimenti agevolabili

Il bonus spetta per le spese² sostenute³ per campagne pubblicitarie (acquisto spazi pubblicitari e inserzioni commerciali⁴):

- su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale;
- nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

² Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta, le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale e connessa.

³ Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Tuir (esercizio in cui le prestazioni sono ultimate, senza che abbia alcun rilievo il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento) e dovranno risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

⁴ Sono escluse dal credito d'imposta le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonché quelle per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite in denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.

Partner

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associate

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

OLGA ALLODI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

CRISTINA AFFANI
Avvocato

È necessario, però, che si tratti di un investimento *incrementale*, nel senso che il valore della spesa per tale campagna pubblicitaria deve superare almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente⁵.

Nel caso di investimenti sia sui giornali sia sulle emittenti radio-televisive, l'incremento relativo all'investimento pubblicitario per il quale si chiede il credito d'imposta è calcolato distintamente in relazione ai due mezzi di informazione, previa verifica della condizione che l'investimento nel suo complesso superi quello dell'anno precedente di un importo pari ad almeno l'1%.

Come precisato nelle Faq pubblicate sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria il credito d'imposta è riconosciuto soltanto per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione.

Non sono pertanto ammesse al credito d'imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità (come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ...).

⁵ Non è possibile accedere al credito d'imposta se gli investimenti pubblicitari dell'anno precedente a quello in cui si richiede l'agevolazione sono stati pari a zero. Sono esclusi, pertanto, oltre che i soggetti che nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili, anche quelli che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno per il quale si richiede il beneficio.

Partner

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associate

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

OLGA ALLODI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

CRISTINA AFFANI
Avvocato

Esempio

Canale di spesa	2017	2018	Variazione
Radio - TV	1.000	1.500	500
Stampa	400	100	-300
Totale	1.400	1.600	200

Per valutare se, nel 2018, la società abbia diritto al credito d'imposta, in primo luogo occorre verificare se l'incremento complessivo degli investimenti in campagne pubblicitarie sia pari almeno all'1%.

Nel caso in esame, quindi, l'incremento complessivo minimo necessario per accedere al beneficio è pari ad Euro 14 (Euro 1.400*1%), mentre l'incremento complessivo effettivo è pari ad Euro 200: è quindi possibile accedere al beneficio.

Successivamente deve essere verificato che il valore degli investimenti per ognuno dei due media (Radio-TV e Stampa) sia superiore all'1% degli analoghi investimenti effettuati nel 2017 sugli stessi mezzi di informazione.

Nel caso ipotizzato, tale vincolo è rispettato solo per il canale Radio-TV, essendo infatti l'incremento effettivo di Euro 500, contro un investimento minimo necessario pari ad Euro 10 (Euro 1.000*1%). Al contrario, per il canale Stampa non vi è stato alcun incremento di spesa.

Pertanto, nel 2018 è possibile fruire del credito d'imposta solo per le spese sostenute per pubblicità su Radio-TV.

Partner

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associate

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

OLGA ALLODI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZEBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

CRISTINA AFFANI
Avvocato

Misura del credito d'imposta

Il credito d'imposta è concesso in proporzione al valore incrementale della spesa sostenuta per le campagne pubblicitarie, in particolare, in misura pari:

- in generale, al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati;
- per le microimprese, piccole-medie imprese e start up innovative, al 90% del valore incrementale degli investimenti effettuati.

Esempio

Riprendendo l'esempio di prima, per gli investimenti pubblicitari su Radio-TV potrà essere richiesto un credito d'imposta pari ad:

- Euro 450 (Euro 500*90%) nel caso di PMI o start up innovative;
- Euro 375 (Euro 500*75%) nel caso si soggetti beneficiari che non rientrano nelle precedenti categorie.

Trattamento contabile e fiscale del bonus

Da un punto di vista contabile il credito d'imposta si qualifica come un contributo in conto esercizio (voce A.5 del conto economico con separata indicazione), se il costo è speso a conto economico, a partire dal momento in cui l'attribuzione del bonus è certa.

In caso di costi di start up qualificabili come "costi di impianto e di ampliamento", la ripartizione del beneficio avviene in correlazione all'ammortamento della spesa.

Fiscalmente, il bonus è soggetto ad imposte sui redditi e Irap, nel periodo di corretta rilevazione contabile.

Partner

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associate

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

OLGA ALLODI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

CRISTINA AFFANI
Avvocato

Periodo di concessione del bonus e risorse stanziare

Il bonus pubblicità è concesso a decorrere dall'anno 2018.

Tuttavia, come stabilito dal D.L. 148/2017, è previsto un periodo transitorio in cui il bonus pubblicità è applicabile già agli investimenti pubblicitari incrementali sulla (sola) stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 24 giugno 2017 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 50/2017) al 31 dicembre 2017. Per il 2017 sono quindi esclusi gli investimenti pubblicitari incrementali su emittenti televisive e radiofoniche, per i quali invece il bonus è concesso nel 2018. Il bonus 2017 si applica a condizione che il valore degli investimenti in tale periodo superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016 (ovvero, tra il 24 giugno 2016 ed il 31 dicembre 2016).

Il credito d'imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto: l'agevolazione infatti è concessa nel limite delle risorse annualmente stanziare, che costituiscono il tetto di spesa da ripartire tra i richiedenti.

In caso di incapienza dei fondi rispetto alle richieste, si procederà ad una ripartizione in termini percentuali delle risorse, con un limite individuale per soggetto pari al:

- 5% del totale delle risorse annue destinate agli investimenti pubblicitari sui giornali;
- 2% delle risorse annue destinate agli investimenti sulle tv e radio locali.

Per l'anno 2018, i due limiti sono rispettivamente pari ad Euro 1.500.000 per gli investimenti sulla stampa e ad Euro 250.000 per quelli sulle emittenti radiofoniche e televisive.

Partner

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associate

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

OLGA ALLODI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

CRISTINA AFFANI
Avvocato

Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (mediante modello F24, da presentare obbligatoriamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate) dopo la realizzazione dell'investimento incrementale, nella misura indicata con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il bonus deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi d'imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

Adempimenti e contenuto dell'istanza

L'art. 1, del D.P.C.M. 31.07.18 prevede che per fruire dell'agevolazione è necessario presentare:

- A. la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" (cioè la sua prenotazione) in cui indicare i dati relativi agli investimenti effettuati o ancora da effettuare nell'anno (importi stimati);
- B. la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" dove dichiarare l'effettiva realizzazione degli investimenti comunicati nella prenotazione precedente⁶.

Per gli investimenti effettuati nel 2017, trattandosi di investimenti già effettuati, non vi è alcuna "prenotazione" da inviare, ma la sola "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" (punto B).

⁶ L'ammontare complessivo non può essere superiore a quello inserito nella comunicazione per l'accesso.

Partner

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associate

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

OLGA ALLODI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

CRISTINA AFFANI
Avvocato

Termini di presentazione dell'istanza

Per poter accedere al credito di imposta è necessario che i soggetti interessati presentino l'apposita Comunicazione nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 marzo di ciascun anno e dal 1° gennaio al 31 gennaio dell'anno successivo la rispettiva Dichiarazione.

Per le spese agevolate del 2017 e del 2018 il provvedimento prevede termini diversi: per le spese sostenute nel 2017, va presentata, entro il 22 ottobre di quest'anno, solo la «Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati»; per il 2018, con modello separato da quello relativo al 2017, va presentata, entro la medesima data, la «Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta», mentre la «Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati», va presentata tra il 1° e il 31 gennaio del prossimo anno.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Luca Montali

Federico Bottrighi

Allegati:

- Modello e istruzioni dell'istanza da utilizzare per la comunicazione / dichiarazione degli investimenti effettuati